



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

(Approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 29.11.2012)

INDICE

STORIOGRAFIA

- Articolo 1** - *Finalità*
- Articolo 2** - *Indirizzi generali per la riqualificazione*
- Articolo 3** - *Norme generali*
- Articolo 4** - *Definizioni*
- Articolo 5** - *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali*
- Articolo 6** - *Durata del posteggio, limitazioni ed esclusioni*
- Articolo 7** - *Procedure per il rilascio dell'autorizzazione su posteggio*
- Articolo 8** - *Autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio*
- Articolo 9** - *Dimensioni dei posteggi nei nuovi mercati*
- Articolo 10** - *Durata dell'autorizzazione su posteggio*
- Articolo 11** - *Aree destinate al commercio con posteggio fuori e dentro i mercati*
- Articolo 12** - *Autorizzazione per il commercio in forma itinerante*
- Articolo 13** - *Contingente delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante*
- Articolo 14** - *Aree destinate al commercio in forma itinerante e divieti*
- Articolo 15** - *Subingresso o reintestazione*
- Articolo 16** - *Orario di vendita*
- Articolo 17** - *Tipologie di mercati*
- Articolo 18** - *Censimento*
- Articolo 19** - *Mercati coperti*
- Articolo 20** - *Posteggi stagionali*
- Articolo 21** - *Tipologie di fiere*
- Articolo 22** - *Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere*
- Articolo 23** - *Vendite sottocosto*
- Articolo 24** - *Competenze e sanzioni*
- Articolo 25** - *Abrogazioni*
- Articolo 26** - **ALLEGATI**

STORIOGRAFIA

- **Il Regio Decreto legge 16 Dicembre 1926, n° 2174** convertito nella **legge 18 Dicembre 1927, n° 2501** disponeva già all'epoca (articolo 1) che i Comuni rilasciassero apposita licenza di commercio sia per la vendita minuta che all'ingrosso.

Alcune osservazioni:

- a) Non era vietata la vendita congiunta ingrosso-minuto;
 - b) Non sussistevano differenze tra i generi alimentari e non alimentari;
 - c) Non occorre alcun titolo o l'iscrizione ad albi;
 - d) Era previsto il pagamento di una cauzione proporzionata all'imposta sulla ricchezza mobile;
 - e) La commissione, già prevista sin da quell'epoca, si esprimeva anche valutando gli esercizi misti intendendo però per tali, i luoghi in cui si produceva e vendeva la merce. Nessun riferimento ostativo viene posto alla vendita congiunta ingrosso-minuto.
- Il regio decreto legge 21 Luglio 1938, n° 1468, convertito nella **legge 9 gennaio 1939, n° 142** concerneva unicamente la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico.

- **Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n° 111**, fu emanato per combattere il fenomeno conosciuto come "borsa nera" per cui l'articolo 1 prevedeva le seguenti sanzioni:

"Chiunque vende al pubblico od offre in vendita delle merci senza la licenza di commercio è punito con la multa fino a cento volte il valore della merce e con la reclusione fino a tre anni. Nei casi di lieve entità si applica la sola multa fino a lire dieci mila.

La stessa pena si applica a coloro che vendono al pubblico od offrono in vendita merci diverse da quelle per le quali hanno ottenuto la licenza di commercio".

Il Decreto luogotenenziale fu successivamente abrogato dalla **legge 10 luglio 1962, n° 889**.

Le sanzioni furono contestualmente ridotte ad un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 200.000.

- **La legge 25 marzo 1959, n° 125** iniziò a dettare norme per il commercio all'ingrosso di particolari merceologie quali i prodotti ortofrutticoli, le carni e i prodotti ittici.

- Fu solo con l'entrata in vigore della legge **11 giugno 1971, n° 426**, che fu introdotta la prima vera riforma del commercio in Italia disciplinando anche il commercio su area pubblica in forma ambulante (oggi itinerante) e su posteggio. Fu infatti epocale l'introduzione obbligatoria nel registro speciale per gli ambulanti.

Tuttavia neppure i numerosi regolamenti succedutisi negli anni (ultimo il D.M. 375/1988) riuscirono a pianificare il commercio su aree pubbliche.

- L'attesa terminò con l'entrata in vigore della legge **19/05/1976. n. 398** che obbligò i comuni a reperire aree di mercato ed ad assegnare licenze di commercio ambulante avvalendosi della pianificazione prevista dalla legge n. 426/71.
- Ma solo con l'entrata in vigore della legge **28 marzo 1991, n. 112** furono istituite norme di dettaglio successivamente ed analiticamente elaborate con l'entrata in vigore del Regolamento approvato con **D.M. 04/06/1993, n. 248**.

La riforma del commercio fu affidata all'attività parlamentare con particolare riferimento alla senatrice Manzini che non riuscì nel suo intento per decorrenza dei termini per cui avvalendosi della delega al Governo di cui alla legge 59/97 (Bassanini uno) la legge 426/71 fu abrogata dal Decreto Legislativo 114/98 conosciuto come decreto Bersani in due tempi ed affidando alle Regioni anziché ai Ministeri le norme attuative o Regolamentari di dettaglio.

La riforma (il D. lgs. 114/98) introdusse talune novità tra le quali:

- a) Inglobamento in un'unica norma delle norme su area privata, su area pubblica e degli orari di apertura e di chiusura.
- b) Abolizione delle tabelle merceologiche e contestuale introduzione di due settori, uno alimentare e l'altro non alimentare;
- c) Introduzione o, per meglio dire, la prevalenza dell'aspetto urbanistico su quello commerciale;
- d) La moratoria di un anno durante il quale non si potevano rilasciare licenze di alcun tipo.
- e) Introduzione della vendita al dettaglio per mezzo del commercio elettronico.
- f) L'introduzione di modulistiche da usare obbligatoriamente per accedere alle attività commerciali o per variarle.

- g) Regolamentazione delle vendite sottocosto.
- h) Esclusione totale delle norme regolamentari dei Pubblici esercizi e delle attività ricettive.

La Regione Lazio fu tra le prime che recepì il mandato sovraordinato del D. Lgs. 114/98 con propria **legge 18/11/1999, n. 33** modificata innumerevoli volte nel tempo fino a giungere alla stesura ancor oggi in vigore che prevede l'adozione da parte della Regione di due documenti programmatici ogni tre anni.

Uno su area privata ed uno su area pubblica.

Su quest'ultimo baseremo la regolamentazione locale di dettaglio.

L'entrata in vigore della legge Costituzionale n° 3/2001 (che modificò il Titolo V° della Costituzione) oggi consente alle Regioni di dettare disposizioni direttamente (purché con legge regionale) senza che lo Stato possa più indicare criteri o direttive. Ecco perché l'evoluzione normativa ha mutato anche l'aspetto gerarchico delle fonti in quanto oggi in materia di commercio e di urbanistica, le leggi regionali prevalgono su quelle dello Stato.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a)** la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b)** la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- c)** l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- d)** il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e)** la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane.
- f)** la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali di settore;
- g)** la valorizzazione della funzione commerciale, anche mediante la riqualificazione del tessuto urbano ed il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- h)** la garanzia alle imprese di un più facile accesso al mercato, anche attraverso procedure amministrative semplificate;
- i)** la qualificazione dei servizi commerciali su tutto il territorio regionale in funzione dello sviluppo turistico;
- j)** la promozione della qualificazione professionale degli operatori del commercio;
- k)** l'incentivazione e lo sviluppo del commercio al dettaglio su aree pubbliche e la sua integrazione con il commercio su aree private;
- l)** la valorizzazione del ruolo del commercio su aree pubbliche quale effettiva alternativa al commercio su aree private, nelle aree extraurbane, e quale completamento di quest'ultimo nelle aree urbane;
- m)** la valorizzazione della produzione agricola ed artigiana locale.
- n)** l'unificazione e la correlazione di ogni forma di commercio su area pubblica riguardo la pianificazione e la programmazione attraverso la regolamentazione degli immobili e delle aree occupate ivi comprese quelle appositamente destinate ad eventi e spettacoli.

Articolo 2

Indirizzi generali per la riqualificazione

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e dei poteri comunali tende a:

- a)** migliorare il servizio per i consumatori, con particolare attenzione all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta, salvaguardando l'equilibrio con le altre forme di distribuzione, promuovendo, altresì, l'integrazione del commercio su aree pubbliche con quello su aree private;
- b)** mirare ad un assetto della rete del commercio su aree pubbliche adeguato alle esigenze della popolazione, alle caratteristiche socio-economiche ed ambientali del territorio, con particolare riferimento alle zone periferiche e degradate, ove il commercio può costituire strumento di recupero urbano, ed alla salvaguardia dei centri storici, alla consistenza dei flussi turistici;
- c)** valorizzare la produzione agricola ed artigianale locale, anche attraverso l'istituzione di piccoli mercati per la vendita al dettaglio di prodotti tipici locali;
- d)** riqualificare la rete distributiva esistente, dotando il commercio al dettaglio su aree pubbliche in generale ed i mercati, di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle norme igienico sanitarie ed a quelle sulla sicurezza nonché di parcheggi per la clientela, per i mezzi degli operatori non adeguatamente attrezzati per la vendita e di punti di ristoro e laddove non risulti possibile, di istituirne dei nuovi individuando opportune aree nelle zone <F> di cui al D.M. 02/04/1968, n. 1444 (Rectius 02/04/1968) ed in mancanza, in qualsiasi parte del territorio comunale anche in deroga al PRG attraverso accordo di programma di cui all'articolo 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. escludendo comunque le aree interessate dalla viabilità, dai parcheggi, dal verde pubblico nonché le aree interessate dai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/2004.
- e)** promuovere una maggiore informazione assicurando la tutela dei consumatori, relativamente ai prodotti venduti e/o somministrati;
- f)** promuovere apposite campagne divulgative per valorizzare la qualità dei prodotti venduti e contribuire al contenimento dei prezzi.

Articolo 3

Norme generali

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente regolamento tutte le attività che vendono al dettaglio e su area pubblica al consumatore finale ogni tipologia di

merci.

2. Rientrano inoltre nella tipologia di cui al comma precedente salva la durata del posteggio ed il rispetto dell'orario di apertura e chiusura adottato:

- a)** L'attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dalla L.R. 21/2006;
- b)** La vendita dei giornali quotidiani e dei periodici;
- c)** Eventi o manifestazioni effettuate all'interno di immobili o su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte con esclusione dei festeggiamenti in occasione della festa del Santo Patrono o di altri eventi di esclusiva iniziativa comunale.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a)** per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio, compresi i giornali quotidiani ed i periodici, la somministrazione di alimenti e bevande ed eventi o manifestazioni effettuate all'interno di immobili o sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. L'autorizzazione o la S.C.I.A. all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'autorizzazione deve essere mostrata in originale agli organi di controllo;
- b)** per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- c)** Per posteggi disponibili quelli derivanti dall'istituzione di nuovi mercati, dall'ampliamento di quelli esistenti, da cessazione di attività, da decadenza e/o revoca della concessione e/o dell'autorizzazione;
- d)** per posteggio fuori mercato il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ivi comprese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita dei giornali

quotidiani e dei periodici nonché per i prodotti ottenuti per coltura o allevamento dal proprio fondo;

- e)** Per ampliamento di un mercato o di una fiera l'aumento del numero di posteggi;
- f)** Per modifica della tipologia di un mercato o di una fiera la modifica di una o più delle caratteristiche previste dal Documento Programmatico di cui alla delibera di Consiglio regionale 19 febbraio 2003, n. 139;
- g)** Per ampliamento merceologico l'inserimento nella gamma dei prodotti appartenenti al solo settore, alimentare o non alimentare, già autorizzato di prodotti rientranti nell'altro settore non autorizzato;
- h)** per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico nonché i manufatti edilizi e le aree pubbliche utilizzati per eventi o manifestazioni ultronee alle fiere o alle fiere straordinarie;
- i)** per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di prodotti ottenuti per coltura o allevamento dal proprio fondo, dalla vendita di giornali quotidiani e di periodici e l'erogazione di pubblici servizi;
- j)** per fiera la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura del comune, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;
- k)** per presenze in un mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia;
- l)** Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- m)** Per fiera straordinaria la manifestazione di vendita, istituita dal comune, con cadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree pubbliche o private, delle quali il comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie

merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

Articolo 5

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

- 1.** Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a)** coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b)** coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c)** coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d)** coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e)** coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f)** coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
- 2.** Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
- 3.** Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di

cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a)** avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b)** avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c)** essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Articolo 6

Durata del posteggio, limitazioni ed esclusioni

- 1.** La durata del posteggio per la vendita al dettaglio di cui al D. lgs. n. 114/98 e della L.R. n. 33/1999 all'interno ed all'esterno dei mercati coperti o scoperti, è di dieci anni.
- 2.** Il comune può revocare o limitare la concessione del posteggio per motivi legati alla viabilità, di carattere igienico sanitario, per rifacimento della pavimentazione, per lavori connessi al passaggio ed alla manutenzione di gasdotti, elettrodotti, delle condutture idriche, fognarie, nonché per sopravvenuti motivi di pianificazione urbanistica anche legati al reperimento di standard da destinare a parcheggi o a verde o per altri motivi di pubblico interesse.
- 3.** Nei casi previsti dal precedente comma 2, l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso in sostituzione del posteggio revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di carattere igienico sanitario, di sicurezza stradale o per altri motivi di pubblico interesse.
- 4.** Qualora il titolare dell'autorizzazione e del posteggio utilizzi per la vendita un autoveicolo attrezzato o la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e per motivi di sicurezza stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
- 5.** Le aree da adibire a mercato nonché i posteggi fuori mercato, sono individuate nel rispetto dei limiti dovuti alla viabilità, alla tutela di vincoli paesistici, idrogeologici, delle fasce di rispetto delle strade, delle ferrovie, degli elettrodotti, dei metanodotti.
- 6.** Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, la durata decennale del posteggio non si applica alle attività disciplinate da normative diverse dal D. Lgs. N. 114/98 e dalla L.R. 33/99 con particolare riferimento alle attività di somministrazione

di alimenti e bevande, (L.R. 21/2006) vendita dei giornali quotidiani in un punto vendita esclusivo (L.R. 4/2005) ecc... Ogni precedente disposizione è abrogata.

7. La concessione del solo posteggio è soggetta ad autorizzazione, anche qualora riguardi la vendita da parte degli agricoltori dei prodotti ottenuti per coltura e/o allevamento del proprio fondo;

Articolo 7

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione su posteggio

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al successivo articolo 8 sul BURL, e fino ai successivi 30 giorni, possono essere inoltrate le domande al SUAP del comune sede del posteggio, esclusivamente con la metodologia digitale a disposizione del SUAP.

2. Le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio vengono rilasciate in conformità della seguente graduatoria fermo rimanendo che a parità di condizioni, vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ricavabile dalla data della ricevuta trasmessa automaticamente dalla PEC comunale al soggetto istante contenente l'anno - il mese - il giorno - l'ora - il minuto ed il secondo.

- a)** titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
- b)** operatori nei mercati già formalmente istituiti che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato rilevabili dal registro di spunta tenuto dalla Polizia Municipale.
- c)** soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio.
- d)** soggetti che non siano già titolari di altro posteggio.

3. Fatta eccezione per le autorizzazioni alla vendita di prodotti tipici e/o stagionali o a un posteggio inserito in mercati con particolari merceologie, e fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3 delle L.R. n. 33/99, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria, non può essere negata l'autorizzazione all'ampliamento del settore merceologico.

Articolo 8

Autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio

1. L'autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 18/11/1999, n. 33 nonché alla disponibilità del posteggio.

- 2.** La disponibilità delle autorizzazioni comunali al commercio su area pubblica con posteggio all'interno e fuori dei mercati, comprese quelle stagionali, è legata alle risultanze di un apposito bando da trasmettere alla Regione contenente l'avviso pubblico che indichi il numero dei posteggi disponibili e le relative caratteristiche.
- 3.** L'avviso del bando di cui al comma 2 deve pervenire, entro e non oltre il 30 aprile, ovvero entro e non oltre il 31 luglio ovvero entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, alla Regione, la quale, entro e non oltre i successivi 30 giorni dalle suddette date, provvede alla relativa pubblicazione su un unico numero del Bollettino Ufficiale.
- 4.** L'avviso pervenuto successivamente alle date di cui al comma 2 è pubblicato sul numero del Bollettino Ufficiale, in occasione delle pubblicazioni pervenute da altri comuni relative alla data immediatamente successiva.
- 5.** L'avviso comunale deve contenere in particolare:

 - a)** l'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun posteggio, la tipologia, la cadenza e l'ubicazione del mercato in cui sono inseriti;
 - b)** l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - c)** l'eventuale elenco dei posteggi fuori mercato;
 - d)** l'eventuale elenco dei posteggi stagionali;
 - e)** il termine di 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al precedente articolo 7, comma 1, entro il quale il SUAP redige la graduatoria.
- 6.** Al fine del rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggi stagionali deve riconoscersi la priorità a chi sia già stato titolare negli anni precedenti del posteggio stagionale messo a concorso. In caso di pluralità di titolari, la priorità spetta a chi vanta il maggior periodo di vendita stagionale negli ultimi cinque anni.
- 7.** L'eventuale disponibilità di posteggi non assegnata per mancanza di richieste, non è più soggetta ad ulteriori bandi e verrà assegnata al primo richiedente purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3 della Legge Regionale n. 33/99.
- 8.** La localizzazione dei posteggi fuori mercato deve essere subordinata all'effettiva esigenza connessa alla distribuzione delle merci in zone non servite o scarsamente servite dal commercio al dettaglio in sede fissa.

9. La concessione di un posteggio su area pubblica al produttore diretto è soggetta ad autorizzazione

10. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nel successivo articolo 21 in quanto compatibili.

11. La disponibilità numerica ed ubicativa dei posteggi all'interno del mercato del martedì e limitatamente a quello del venerdì a Piazza del Mercato è quella risultante dopo aver provveduto alla conferma o all'assegnazione di un diverso posteggio agli operatori in possesso di regolare autorizzazione non scaduta di validità, legittimamente già autorizzati rapportata alla nuova organizzazione del mercato le cui norme sono riportate nell'allegato <A> e le risultanze cartografiche negli allegati e <C> oltre che nella piantina interattiva.

12. I posteggi di Piazza del Mercato del venerdì sono messi a bando separatamente da quelli del martedì. Non è vietata l'assegnazione del medesimo posteggio o di uno diverso al medesimo operatore del mercato settimanale del martedì.

13. Il numero dei posteggi fuori mercato, anche stagionali, la grandezza, il settore merceologico e l'ubicazione potranno essere messi a bando dopo la loro individuazione adottata con delibera della Giunta Comunale tenuto conto del disposto di cui al precedente comma 8 nonché del servizio reso ai turisti che intendono godere delle aree verdi anche se protette con possibilità di allestimento di chioschi o locali in legno e/o spazi all'aperto per il consumo, previo Nulla Osta della Sovrintendenza. Almeno un posteggio su 5 dovrà essere riservato ai produttori agricoli che mettono in vendita i prodotti ottenuti per coltura e allevamento dal proprio fondo.

14. Per posteggi stagionali fuori mercato si intendono le aree messe a disposizione dal mese di giugno al mese di ottobre compresi e devono esseri riservati ai soli operatori che esercitano il commercio al settore alimentare.

Articolo 9

Dimensioni dei posteggi nei nuovi mercati

1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai nuovi mercati, devono essere tali da garantire i seguenti standard:

- a)** Superficie minima per ogni posteggio = mq. 16 nei mercati giornalieri;
- b)** Superficie minima per ogni posteggio = mq. 30 nei mercati settimanali e bisettimanali;
- c)** Superficie minima per ogni posteggio riservato ai produttori agricoli = mq. 30

nei mercati settimanali e bisettimanali;

- d)** Larghezza delle corsie tra i posteggi per il passaggio degli acquirenti = almeno mt. 2,50.

Articolo 10

Durata dell'autorizzazione su posteggio

1. L'autorizzazione sia su posteggio all'interno del mercato coperto o scoperto che fuori mercato, nonché in forma itinerante, è rilasciata dal S.U.A.P. fatte salve le seguenti limitazioni.

a) L'autorizzazione su posteggio all'interno di un mercato coperto o scoperto, o fuori di esso, ha validità esclusivamente in relazione al posteggio stesso anche per la vendita di prodotti ottenuti per coltura o allevamento dal proprio fondo.

b) L'autorizzazione su posteggio all'interno di un mercato coperto o scoperto o fuori di esso, ha una durata temporale pari a quella del mercato in cui viene svolta l'attività. Ne consegue che lo spostamento o la soppressione del mercato determina anche quella dei vari posteggi. In caso di spostamento del mercato il titolare del posteggio ha diritto all'assegnazione di un nuovo posteggio ai sensi del precedente articolo 6, commi 2 e 3.

c) Qualsiasi tipologia di autorizzazione, e quindi del posteggio, decade automaticamente con la perdita dei requisiti morali e/o professionali senza ricorrere ad alcuna specifica revoca.

Articolo 11

Aree destinate al commercio con posteggio fuori e dentro i mercati

1. Il commercio su area pubblica con posteggio, comprese le attività diverse dalla vendita al dettaglio appartenenti ai settori alimentare e non alimentare, quali ad esempio non esaustivo, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Leggi Regionali n. 21/2006, delle vendite dei giornali quotidiani e dei periodici in punti di vendita esclusivi di cui alla Legge Regionale n. 4/2005 ecc., è consentito:

- a)** All'interno dei mercati così come definiti dal punto 5 del Documento Programmatico allegato alla delibera di Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n. 139 istituiti con deliberazione Consiliare o fuori di essi;
- b)** Fuori delle sedi mercatali su posteggi dati in concessione decennale;
- c)** All'interno delle sole fiere ai titolari di autorizzazione in forma itinerante su tutto il territorio regionale e, limitatamente alle sole fiere, così come definite dall'articolo 36, comma 6 della Legge Regionale 18/11/1999, n. 33, su tutto il

territorio nazionale, solo qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D. Lgs. N. 114/1998. La revoca per decadenza dell'autorizzazione con posteggio comporta consequenzialmente anche il diritto di esercitare in forma itinerante.

d) Fatta salva la possibilità di inserire nuove piazzole fuori mercato (da individuare sul territorio comunale) in aree pubbliche, anche in forma stagionale.

Articolo 12

S.C.I.A. per il commercio in forma itinerante

1. La Segnalazione d'inizio attività per il commercio in forma itinerante è indirizzata al SUAP Comunale:

- a)** dai soggetti residenti e non residenti;
- b)** dalle società con sede legale nel comune di Monte Porzio Catone, ovvero in altri comuni.

2. La S.C.I.A. per l'esercizio del commercio in forma itinerante è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 18/11/1999, n. 33.

3. Fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3 delle L.R. n. 33/99, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria, l'ampliamento del settore merceologico è atto dovuto.

Articolo 13

Contingente delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio al dettaglio in forma itinerante non è soggetto ad alcuna limitazione numerica.

Articolo 14

Aree destinate al commercio in forma itinerante e divieti

1. Il commercio in forma itinerante è consentito su tutto il territorio nazionale ed in particolare:

- a)** all'interno delle fiere così come definite dall'articolo 36, comma 6 della Legge Regionale 18/11/1999, n. 33.
- b)** presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore del luoghi.

c) nei posteggi individuati dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, di concerto con il comandante dell'ufficio di Polizia locale, in un numero non inferiore a 4 e non superiore a 10 delle dimensioni idonee a consentire per almeno la metà di essi, la sosta per max un'ora anche a mezzi pesanti.

2. E' vietata la vendita in tutte le aree non identificate ai sensi della precedente lettera c) con particolare riferimento all'interno della perimetrazione del Centro Storico, dell'intera via Roma, dell'intera Piazza Trieste, bivio via Frascati/via Tuscolo.

Articolo 15

Subingresso o reintestazione

1. Il sub ingresso è consentito a seguito di:

- a) affitto d'azienda;
- b) vendita dell'attività;
- c) donazione;
- d) fallimento;
- e) fusione;
- f) successione;

2. Tutte le volture delle autorizzazioni commerciali con posteggio, comportano l'obbligatoria cessione o affitto dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti commerciali e morali di cui al precedente articolo 5.

3. Tutti i casi di sub ingresso sono soggetti alla procedura di S.C.I.A. di cui all'articolo 19 della legge n. 241/90 e consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nelle more della reintestazione.

4. Nella documentazione allegata alla S.C.I.A. è presente copia dell'atto notarile a riprova dell'effettivo passaggio a qualsiasi titolo o ragione imputato.

5. In caso di *mortis causa*, la domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda.

6. Il titolo autorizzatorio di cui al comma precedente. è reintestato, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda. Gli eredi nominano, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero costituiscono una società di persone. In ogni

caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6, Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione del titolo autorizzatorio.

7. Nel caso di operatori con concessione di posteggio la reintestazione è effettuata dal comune sede del posteggio medesimo.

8. Nel caso di operatori itineranti, l'autorizzazione è reintestata dal comune che l'ha rilasciata.

9. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce le presenze giornaliere nei mercati possedute dal precedente titolare, valutabili ai fini dell'attribuzione del titolo di priorità.

Articolo 16

Orario di vendita

1. Gli operatori del commercio su area pubblica, osservano il seguente orario:

a) operatori con posteggi all'interno del mercato osservano le seguenti disposizioni:

1) ingresso nell'area del mercato dalle ore 06.00 alle 07.20, evitando per quanto possibile rumori molesti, grida e quant'altro disturbi la quiete pubblica;

2) Inizio vendite ore 07.30;

3) Fine vendite ore 14.00;

4) Sgombero totale ore 15.30 previa pulizia del proprio posteggio e introduzione dei propri rifiuti negli appositi contenitori.

b) operatori con posteggio al di fuori del mercato che esercitano attività disciplinate dal D. Lgs. N. 114/98 e L.R. n. 33/99 osservano le seguenti disposizioni:

1) Rispettano il medesimo orario degli operatori del commercio su area privata;

c) operatori con posteggio all'infuori del mercato che esercitano attività diverse da quelle disciplinate dal D. Lgs. N. 114/98 e L.R. n. 33/99 osservano le seguenti disposizioni:

1) Rispettano il medesimo orario delle attività svolte dalla categoria di appartenenza su area privata;

d) operatori del commercio su area pubblica in forma itinerante osservano le seguenti disposizioni:

- 1) Rispettano il medesimo orario degli operatori del commercio su area privata;
- e) Operatori su area pubblica per eventi o manifestazioni:
 - 1) Rispettano l'orario adottato dal Sindaco per ogni singolo evento;
2. Tutti gli operatori di cui al comma precedente rispettano il medesimo regime derogatorio imposto agli operatori su area privata, laddove applicabile.
3. Le disposizioni del presente articolo, da recepire immediatamente, valgono quale indirizzo generale e provvisorio del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del D, Lgs. n. 267/2000. Ogni norma contraria si intende abrogata.
- 4) Il mercato settimanale si svolge con le regole e l'organizzazione riportate negli allegati di cui al successivo articolo 27 tutti i martedì salvi mutamenti, rinvii o soppressioni per festività o altri eventi non prevedibili.
- 5) Nel rispetto del presente Regolamento nonché delle Regole e dell'Organizzazione di cui agli allegati riportati al successivo articolo 27, il mercato si svolge anche tutti i venerdì limitatamente ai posteggi n. 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 tutti ubicati in Piazza del Mercato.

Articolo 17

Tipologie di mercati

- 1) In riferimento alla cadenza temporale dell'attività di vendita, i mercati sono distinti in:
 - a) mercati quotidiani, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono per almeno cinque giorni alla settimana;
 - b) mercati settimanali, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono in uno o più giorni di ogni settimana in un numero inferiore a cinque;
 - c) mercati mensili, con merceologie alimentari e/o non, che si svolgono in uno o più giorni del mese ma non in ogni settimana;
 - d) mercati stagionali quotidiani o settimanali la cui attività è limitata ad un solo periodo, individuato dal Comune tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni.
- 2) In riferimento alla merceologia, i mercati si distinguono in:
 - a) mercati alimentari destinati alla vendita di una ampia gamma di tali prodotti;
 - b) mercati non alimentari destinati alla vendita di una ampia gamma di tali prodotti;

- c)** mercati misti, dove sono venduti prodotti appartenenti al settore alimentare e non;
- d)** mercati specializzati destinati alla vendita esclusiva di particolari merceologie appartenenti al settore alimentare o non alimentare;
- e)** mercati delle vendite d'impulso dove sono vendute prevalentemente curiosità, quali oggetti antichi o usati, hobbistica, articoli d'antiquariato o da collezione

3) In riferimento alla struttura, i mercati si distinguono in:

- a)** mercati scoperti mobili composti da posteggi destinati a banchi o ad attrezzature mobili consentite dalle disposizioni vigenti, ubicati in aree rese pedonali esclusivamente nell'orario di svolgimento dell'attività e dotati di adeguati impianti e servizi igienici anche mobili, di cui uno destinato ai disabili; i banchi dovranno essere smontati completamente al termine delle operazioni di vendita;
- b)** mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi, composti da posteggi destinati ad attrezzature mobili consentite dalle disposizioni vigenti o a box, ubicati in aree pedonali, dotate di parcheggi per la clientela e per i mezzi degli operatori, nonché per le operazioni di carico e scarico, dotati di impianti adeguati e con servizi igienici in muratura, di cui uno destinato ai disabili; tali mercati possono essere dotati di box destinati a deposito;
- c)** mercati scoperti o coperti realizzati in apposite aree recintate o in strutture ubicate in aree dotate di parcheggi per la clientela e per i mezzi degli operatori, nonché per le operazioni di carico e scarico, denominati plateatici attrezzati, composti da posteggi per banchi o box, dotati di almeno due servizi igienici per il pubblico, di cui uno destinato ai disabili, di allaccio fognario, idrico ed elettrico, nonché di alcuni locali per deposito;
- d)** mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate ubicate in aree dotate di parcheggi per la clientela e per i mezzi degli operatori, nonché per le operazioni di carico e scarico, composti da box, dotati di un servizio igienico per il pubblico per ogni cinque box, di cui almeno uno destinato ai disabili, di locali per deposito delle attrezzature e per il rimessaggio della merce rispondenti alle vigenti norme igienico-sanitarie. Tali mercati possono essere integrati con attività di somministrazione di alimenti e bevande, rivendite di quotidiani e periodici, attività artigianali compatibili con le funzioni annonarie;
- e)** mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate ubicate in aree dotate di parcheggi per la clientela e per i mezzi degli operatori, nonché per le operazioni di carico e scarico, composti da box, dotati di un servizio igienico per il pubblico, per ogni cinque box, di cui almeno due destinati ai disabili, di locali per deposito delle attrezzature e per il rimessaggio della merce rispondenti alle

vigenti norme igienico sanitarie.

- 4)** I mercati di cui alle tipologie indicate al comma 3 possono essere integrati con attrezzature e servizi pubblici collettivi, attività terziarie e artigianali compatibili con le funzioni annonarie, attività di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

Resta fermo l'obbligo del rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

- 5)** Nel provvedimento istitutivo o di ampliamento o di spostamento o di modifica di ciascun mercato vanno individuati:

- a)** la tipologia del mercato;
- b)** l'individuazione dell'area;
- c)** il numero dei posteggi;
- d)** il numero dei posteggi riservato ai produttori agricoli non inferiore al 10% (solo ove è previsto il settore alimentare)
- e)** il numero di posteggi riservato ai produttori agricoli in coltura biologica non inferiore al 5% di quelli riservati al settore alimentare con il minimo di un posteggio.
- f)** i criteri per l'assegnazione dei posteggi;
- g)** la possibilità di accorpamento di posteggi contigui fino al massimo di tre purché appartengano allo stesso operatore e a condizione che il medesimo affronti le spese di progettazione da parte di un professionista di fiducia del comune iscritto all'albo nonché della realizzazione.
- h)** il numero minimo dei posteggi in relazione ai parametri riportati nella seguente tabella riferiti alle tipologie di cui al precedente comma 3.

Classi di Comuni per abitanti residenti	Numero minimo di posteggi per tipologia strutturale del mercato				
	Tip. 3a	Tip. 3b	Tip. 3c	Tip. 3d	Tip. 3e
Da 3.001 a 10.000	10	15	20	30	45
Da 10.001 a 100.000	15	20	25	35	50

Articolo 18

Censimento

- 1.** Il censimento è stato effettuato il 12 aprile 2012 congiuntamente da:
- a)** Vigile Urbano sig. Mauro Laganà
 - b)** Vigile Urbano sig. Paolo Duca
 - c)** Sig.ra Tatiana Roma
 - d)** Il professionista incaricato dr. Piero Antonelli

Le risultanze sono racchiuse in un'apposita tabella riprodotta al termine del presente Regolamento.

Articolo 19

Mercati coperti

1. L'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento di mercati in strutture, anche di nuova costruzione, aventi superficie pari o inferiore a 2 mila 500 mq, resta di competenza del Consiglio comunale.

2. L'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento di mercati in strutture, anche di nuova costruzione, aventi superficie non inferiore a 2 mila 500 mq, sono soggetti alla decisione adottata da un'apposita conferenza di servizi, indetta dal SUAP presso gli uffici regionali competenti in materia di commercio, previa intesa con la Regione e la provincia, alla quale partecipano un rappresentante del comune stesso, un rappresentante della provincia, un rappresentante della Regione nonché, a titolo consultivo, i rappresentanti regionali delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche.

3. La conferenza è convocata DAL Responsabile del SUAP comunale secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi da 3 al 12, della legge regionale n. 33/1999 in quanto compatibili ed in conformità ai criteri di programmazione urbanistico-commerciale regionale e comunale ed alle disposizioni del documento programmatico di cui all'articolo 33 della L.R. medesima.

Articolo 20

Posteggi ed eventi stagionali

1. E' consentita l'istituzione di posteggi su cui installare dei chioschi prefabbricati per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale su area pubblica con particolare riferimento alle aree verdi ed in quelle interne dei parchi comunali.

2. Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 52, ed al fine di incentivare il turismo, l'usufruibilità ed il godimento delle aree comunque vincolate, è consentito, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di ogni requisito obbligatorio di legge in materia, sentita la sovrintendenza, e nel rispetto delle norme urbanistiche e vincolistiche sovraordinate, lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché la possibilità offerta al turista che consenta la cottura ed il consumo di pasti e bevande proprie, all'interno di strutture realizzate interamente in legno, ed anche all'esterno utilizzando tavoli e panche anch'essi realizzati in legno, scoperti o coperti con lo stesso materiale, purché venga dimostrato il rispetto della flora, nonché

del manto erboso e che si provveda ad aumentare, attraverso la piantumazione, il patrimonio boschivo. I siti dovranno essere particolarmente curati nella dotazione di cestini portarifiuti nonché di stazioni di cottura che proteggano il patrimonio boschivo dai rischi d'incendio.

I siti così concepiti dovranno fornire incentivazioni alle attività culturali anche promosse da scuole pubbliche, dalle organizzazioni riconosciute di Boy Scout, nonché di consentire il passaggio di percorsi turistici o sentieri naturalistici ed escursionistici tracciati da organizzazioni quali ad esempio il C.A.I. (Club Alpino Italiano) e da chiunque intenda godere senza scopi di lucro delle bellezze naturali.

3. Il Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del Regolamento sull'uso pubblico delle aree verdi e dei parchi comunali decide anche:

- a.* Sul numero dei posteggi;
- b.* Sulla grandezza dei posteggi;
- c.* Sull'ubicazione dei posteggi;
- d.* Sul periodo di apertura delle attività;
- e.* Sulle caratteristiche edilizie dei chioschi con particolare riferimento all'inserimento armonico con il paesaggio circostante nonché sull'obbligatoria amovibilità.
- f.* Sullo svolgimento di eventi culturali o ludici organizzati da privati o a cura del comune all'interno delle aree verdi o all'interno dei parchi comunali.

4. I requisiti di cui al precedente comma 3 sono oggetto di bando ai sensi del precedente articolo 8.

Articolo 21

Tipologie di fiere

1. Le fiere e le fiere straordinarie, alle quali partecipano i titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, sono classificate secondo le seguenti tipologie:

A) In riferimento al bacino di utenza:

- a)* fiere di interesse locale: rivestono carattere esclusivamente locale e si svolgono al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie ed i quartieri del capoluogo o di frazioni e località;
- b)* fiere di interesse regionale: richiamano una utenza eccedente il territorio comunale e si svolgono per promuovere e valorizzare, oltre agli insediamenti umani, anche la produzione agricola e non;

- c) fiere di interesse nazionale: richiamano una utenza proveniente da più parti del territorio nazionale per la varietà delle merci e dei prodotti commercializzati.

B) In riferimento alle merci vendute:

- a) fiere di prodotti alimentari: offrono all'utenza una vasta gamma di prodotti alimentari;
- b) fiere di merci varie: offrono all'utenza una vasta gamma di prodotti non alimentari;
- c) fiere di merceologia mista: offrono all'utenza una vasta gamma di prodotti alimentari e non;
- d) fiere specializzate: in esse il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e/o complementari.

C) In riferimento al periodo di svolgimento:

- a) fiere ricorrenti: si svolgono per uno o più determinati giorni di ogni mese dell'anno;
- b) fiere annuali: si svolgono in uno o più determinati giorni una volta l'anno, in occasione di particolari festività, eventi cittadini o per esigenze di vivacizzazione e rivitalizzazione del territorio e della sua economia;
- c) fiere stagionali: si svolgono in uno o più determinati giorni durante una sola stagione dell'anno, per esigenze turistiche, della produzione agricola e/o artigianale.

Articolo 22

Criteria e modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Le domande per l'assegnazione di un posteggio sono presentate al SUAP comunale con P.E.C. dai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, provenienti da tutto il territorio nazionale, non prima del 60° e fino al 40° giorno antecedente la data dell'evento pubblicato sul sito del Comune.
2. Il SUAP provvede almeno 90 giorni prima della data dell'evento, a pubblicare sul sito comunale un avviso pubblico con le seguenti indicazioni:
 - a) Data dell'evento;
 - b) Durata dell'evento;
 - c) Numero e dimensioni dei posteggi disponibili;
 - d) Numero e dimensioni dei posteggi a disposizione di operatori che trattano particolari merceologie nonché dei prodotti locali ottenuti per coltura o allevamento dal proprio fondo.
 - e) Il periodo da assegnare non inferiore a 3 anni

f) I criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi sulla base delle seguenti priorità:

- I.** Maggiore numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; in caso di parità nel numero delle presenze effettive, si procede secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese societarie. L'accertamento delle presenze è effettuato dai comuni sulla base di apposito registro istituito per ciascuna fiera tenuto dall'Ufficio della Polizia Locale;
 - II.** Maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dalla maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese societarie.
 - III.** Individualità certificata da apposita documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti relative alle categorie protette;
- 3.** Qualora risultino ancora parità di condizioni, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della P.E.C.
 - 4.** Le domande degli operatori di particolari merceologie nonché quelle dei produttori locali vengono esaminate a parte e solo sulla base dell'arrivo alla PEC comunale e con il limite di 10 posteggi.
 - 5.** La graduatoria relativa all'assegnazione dei posteggi deve essere affissa all'albo pretorio on-line almeno 15 giorni prima dell'inizio della fiera.

Articolo 23

Vendite sottocosto

- 1.** La disciplina delle vendite sottocosto di cui al D.P.R. 06 aprile 2001, n. 218, non si applica al presente Regolamento.

Articolo 24

Competenze e sanzioni

- 1.** Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o S.C.I.A. o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, è

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca(*) delle attrezzature e della merce.

() La confisca è una misura di sicurezza patrimoniale tesa a prevenire nuovi reati. E' un esproprio di fatto a favore del Comune. Di regola è una facoltà ma la fattispecie è espressa dal legislatore come obbligo. La merce e le attrezzature confiscate (e non sequestrate) possono essere oggetto di vendita all'incanto o donate ad associazioni di provata attività non lucrativa. La confisca è eseguita nella fattispecie dalla Polizia Locale in applicazione dell'articolo 13 della legge 24/1/1981, n. 689 senza procedere al sequestro cautelativo.*

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche previste dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione è revocata:

- a)** qualora l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio salvo proroghe non superiori a sei mesi in caso di comprovata necessità non dipendenti dall'operatore medesimo. In tal caso la proroga è concessa a condizione che venga richiesta prima della scadenza del termine.
- b)** nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c)** nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui al precedente articolo 5.

5. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 4, lettera , il SUAP ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine, non superiore a 30 giorni, per le eventuali contro-deduzioni. Decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo, e salvi i casi di revoca di cui al precedente comma 4, l'autorità competente al controllo ed all'applicazione delle relative sanzioni è l'Ufficio di Polizia Municipale del comune nel quale hanno avuto luogo. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento pervengono al Comune.

Articolo 25

Abrogazioni

1. Dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale, è abrogata ogni precedente disposizione in materia.

Articolo 26

ALLEGATI

1. Sono approvati contestualmente al presente Regolamento:

- a) **L'allegato <A>** concernente "l'Organizzazione e le regole per lo svolgimento del mercato".
- b) **L'allegato ** concernente la piantina planimetrica del mercato realizzata con la tecnologia digitale definita <AUTOCAD> in formato IN SCALA con estensione <.dwg>;
- c) **L'allegato <C>** concernente la piantina planimetrica del mercato realizzata con la tecnologia digitale definita <AUTOCAD> in formato FUORI SCALA con estensione <.pdf> con modalità interattive.

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE



ALLEGATO A AL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

ORGANIZZAZIONE E REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO

Articolo 1

Autorizzazione

1. Ciascun operatore è tenuto a rendere visibile la propria autorizzazione in originale al pubblico ed alle autorità.
2. La vendita di merci, in assenza dell'autorizzazione, o fuori del proprio posteggio comporta l'applicazione dell'articolo 24, comma 1 del Regolamento.
3. Restano comunque valide ad applicabili le norme contenute nel D. Lgs. 114/98, nella legge regionale n. 33/99 e nel Documento Programmatico allegato alla delibera di consiglio regionale 16/12/2003, n. 139.

Articolo 2

Principi

1. Il principio inderogabile dell'uso del posteggio consiste nello sfruttare al massimo la propria area per l'esposizione delle merci evitando l'occupazione inutile di spazi che nulla ha a che vedere con la vendita per cui, fatta eccezione per i mezzi dotati di attrezzature fisse, appositamente concepite per offrire confort e sussidiarietà alla vendita all'aperto, è severamente vietato occupare con qualsiasi mezzo di trasporto, ad eccezione di banchi, stampelle, scaffalature e simili, l'area assegnata, o quella adiacente o quella limitrofa in quanto l'orario di inizio e fine del mercato, nonché l'uso anche che se derogatorio delle vie adiacenti, consentono agevolmente il carico e lo scarico delle merci e delle proprie attrezzature nelle fasi ante e post vendita.

Articolo 3

Numero, area, titolarità, tipologia di merce ed uso dei posteggi

1. I Posteggi a disposizione degli operatori sono individuati e dimensionati come da cartografia allegata al Regolamento come lettera redatta con tecnologia

informatica AUTOCAD. Nelle seguenti TAVOLE A - B - C - D -E sono riportati i dettagli di ciascun posteggio.

	N. del posteggio	Largh. e profond.	Area Mq.	Tip. di merce	Titolare del Posteggio
TAVOLA A Piazza del Duomo	1	5X9	45,00	Abbigliamento	Lou Chongseng
	2	6X10	60,00	Calzature	Coresi Claudio
	3	5,80x8	46,40	Cuscini	Chiapparelli Luigi
	4	5,80x8	46,40		
	5	6x7	42,00		Magri Paolo

	N. del posteggio	Largh. E profond.	Area Mq.	Tip. Di merce	Titolare del Posteggio
TAVOLA B Via G. Zanardelli	A	1,80x2,5	4,5	PULCI	
	B	1,80x2,5	4,5	PULCI	
	6	4,11x4,50	18,51		
	7	4,11X2,53	10,40		
	8	4,11X4,20	17,26		
	C	2,75x2	5,5	PULCI	
	9	4,05X5,54	22,43		
	D	4,17X2	8,34	PULCI	
	10	4,05X4,10	5,54		
	E	2,51X2,27	11,40	PULCI	
	F	2,51X2,27	5,70	PULCI	
11	4,92X377	18,55			

	N. del posteggio	Largh. E profond.	Area Mq.	Tip. Di merce	Titolare del Posteggio
TAVOLA C Piazza Mercato	12	0,75x1x6x63x 5,06x8,02x3,99	37,70	Frutta e verdura	Lupi Carlo
	13	4,17x5	20,85	Pesce fresco	Diamanti Mara
	14	3x4,94	14,82	Alimentari	
	15	7,76x3,02	23,42	Alimentari	
	16	4,05x4,51x3,68x4,91	18,12	Alimentari	
	17	4,05x5,01x3,68x5,43	20,14	Alimentari	

	N. del posteggio	Largh. e profond.	Area Mq.	Tip. di merce	Titolare del Posteggio
TAVOLA D Via C. Battisti	18	3x6,25	18,75		
	19	2,97x4,63	13,75		
	20	3x5,95	17,85		
	G	2,45X1,58	3,87	PULCI	
	H	2,45X1,58	3,87	PULCI	
	I	2,14x1,17	2,50	PULCI	
	L	2,14x1,96	4,19	PULCI	
	21	3,85x4,60	17,71		
	22	3,96x4,56	18,06		
	23	4,03x7,80	31,43		

	N. del posteggio	Largh. e profond.	Area Mq.	Tip. di merce	Titolare del Posteggio
TAVOLA E Via Trento	24	6,40x4,34x6,93x3,87	27,11		
	25	4,72x5,77x6,14x5,59	30,36		
	26	3,82x9,04x4,61x8,84	37,58		
	27	8,97x9x3,75x8,70	29,64		

2. Ciascun operatore è tenuto a non oltrepassare i limiti dell'area del posteggio assegnato delimitata da apposite strisce e comunque come identificata dalla piantina allegata al Regolamento, pena l'applicazione dell'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. n. 114/98.

3. I limiti di cui al comma 1 possono essere oltrepassati solo dall'ingombro aereo di coperture quali ombrelloni, coperture fisse o basculanti o telescopiche rigide e simili, purché non vadano ad infastidire o danneggiare l'altrui proprietà ovvero a limitarne la visuale o l'apertura di finestre. Alla parte che oltrepassa i limiti del posteggio, non possono essere appesi. Alla parte aerea che oltrepassa i limiti dei posteggi non possono essere appesi a qualsiasi titolo o ragione oggetti di qualsiasi tipologia e l'altezza da terra non deve essere inferiore a 2,5 metri.

4. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle proprie attrezzature nonché durante l'orario di vendita, è vietato produrre rumori molesti nonché attirare l'attenzione del consumatore con urla e schiamazzi.

5. Ciascun operatore è responsabile in solido dei danni arrecati a cose o persone a causa del mancato o imperfetto ancoraggio della propria copertura aerea o dei piani di appoggio della merce anche se causati da eccessivo peso o da cattivi eventi atmosferici anche se imprevedibili.

Articolo 4

Pubblicità e prezzi

1. E' vietata la pubblicità che indichi, per tutti gli articoli in vendita in modo generico o astratto i materiali, ingredienti, gli sconti o i prezzi, tali da trarre in inganno il consumatore. E' vietato in particolare:

a) L'indicazione di un minimo ed un massimo di sconto o solo del massimo; Esempio: *sconti dal 10% al 50% - oppure sconti fino al 50% senza identificare esattamente il prodotto al quale lo sconto si riferisce*)

b) L'indicazione di un prezzo o in percentuale riferiti ad una intera categoria di prodotti qualora siano posti in vendita, all'interno di tale categoria più di un prodotto a prezzi e sconti diversi. (*esempio: cappotti sconto xx% oppure a euro xx,xxx*).

c) Indicare il prezzo di vendita senza precisare che esso si riferisce ad una confezione con interno multiplo. (Es. *Conf. 6 cucchiaini - Conf. 12 coltelli ecc..*)

d) Non indicare il prezzo di vendita al Kg in caso di merce venduta a peso ovvero di confezioni con peso diverso dal kg. (Es. *Biscotti XXXXXX gr. 800 EURO 2,5 - Al kg Euro 3,12*)

e) Non indicare il peso minimo garantito della confezione in caso di vendita a corpo. (*Es. plateau di pesche Euro 5,00 - Peso minimo kg. 6*)

f) Non indicare il prezzo di vendita al litro in caso di merce venduta a capacità ovvero di confezioni con peso diverso dal litro. (Es. *Ammorbidente XXXXXX ml. 750 EURO 3,40 - Al litro Euro 4,53*)

g) Non indicare il prezzo di vendita unitario in caso di promozione 2X1 ovvero 3X2 e simili.

h) Apporre il prezzo lontano dal prodotto a cui si riferisce e comunque in modo tale da trarre in inganno il consumatore.

2. Sono vietati inoltre i messaggi pubblicitari o similitudini tali da trarre in inganno il consumatore quali ad esempio:

a) Prosciutto tipo Parma;

- b) Jeans tipo Armani;
- c) 3 carciofi 2 euro l'uno;
- d) Usare l'immagine fotografica di un prodotto di marca quando l'articolo venduto è di una marca appartenente ad una fascia di prezzo decisamente inferiore;
- e) L'indicazione di un prezzo o di un materiale o di un ingrediente diverso da quello effettivamente usato per il prodotto posto in vendita; (Esempio: Pura lana vergine – Vero cuoio – Puro suino ecc...)
- f) L'indicazione di una provenienza o classificazione o marchio diversi al fine di valorizzare illecitamente il prodotto venduto. (Es. Prodotto in Italia – Allevato in Italia – Prodotto Tipico Italiano – Originale Armani, e simili).

Articolo 5

Mercatino delle pulci

1. All'interno del mercato settimanale sono a disposizione gratuita di soggetti diversi dai commercianti o agricoltori, numero 10 mini posteggi identificati con le lettere dell'alfabeto nelle tavole di cui al comma 1 del precedente articolo 3.

2. I soggetti diversi menzionati al comma 1 possono essere:

- a) Coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico indicati all'articolo 4, comma 2, lettera <h> del D. Lgs. n. 114/98;
- b) I soggetti che pongono in vendita in modo episodico frutta proveniente da un albero del proprio giardino ovvero di ortaggi o verdura coltivati sul proprio terrazzo e simili;
- c) I soggetti o hobbisti che pongono in vendita piccoli oggetti, quali accessori per la casa, la persona, l'ufficio, il tempo libero ecc.. purché realizzati interamente a mano durante lo svolgimento del mercato a riprova dell'autenticità e non ripetitività dell'oggetto venduto per cui è vietata la mostra e la vendita di oggetti già realizzati. Non è tuttavia vietata la pubblicità fotografica degli oggetti già riprodotti anche attraverso tecnologie digitali;
- d) I soggetti che vendono ritratti espressamente commissionati, di persone realizzati all'istante a colori, a carboncino o attraverso diverse tecniche di pittura;
- e) Gli studenti di scuole di qualsiasi ordine e grado che vendono usati i propri libri, il proprio cellulare, il proprio computer, la propria stampante ed altri accessori;
- f) I soggetti che pongono in vendita oggetti usati di arredo per la casa o l'ufficio, di abbigliamento anche sportivo, sportivi (sci – biciclette ecc...) e simili con l'esclusione di motorini, automobili, autocarri e simili;

- g) i soggetti che pongono in vendita o regalino i propri animali domestici neonati;
- h) I produttori agricoli che pongono in vendita le proprie attrezzature o macchinari o accessori usati comprese le motozappe, le motoseghe, ad esclusione di trattori o motocoltivatori;
- i) I ragazzi e ragazze dai 6 anni in poi che pongono in vendita o scambiano i propri giocattoli o le proprie raccolte di figurine e simili;
- l) I soggetti che ritengono di mostrare la propria capacità oratoria purché gli argomenti non rechino offesa all'immagine di persone, ai politici ed alle loro organizzazioni, alle religioni ed alla vita sessuale di chiunque;
- m) I soggetti che ritengono di mostrare le proprie capacità o abilità esibendosi con balli, canti o recitazioni;
- n) I soggetti che vogliono esibirsi truccati anche con abbigliamenti vistosi all'interno di una immobilità statuaria purché non offensiva del pubblico decoro e pudore;

3. E' escluso l'uso dei posteggi di cui al presente articolo da parte di qualsiasi altro soggetto, italiano o straniero che pone in vendita merci non proprie non usate ovvero che non le realizza nell'ambito dello svolgimento del mercato realizzando di fatto una vendita commerciale vera e propria.

4. E' altresì escluso l'uso dei posteggi da parte di soggetti che praticano giochi di abilità o elettronici di qualsiasi tipologia soggetti a scommessa.

5. E' ammesso oltre alla vendita, anche lo scambio di merci.

6. L'occupazione dei posteggi di cui al presente articolo avviene senza alcuna formalità ed è gratuito e vale solo per quel giorno di mercato. Il primo occupante potrà a sua insindacabile facoltà far posto ovvero lasciare il posteggio ad altro soggetto interessato anche prima della fine delle ore di mercato. In ogni caso il posteggio deve essere lasciato sgombro da oggetti, merci o rifiuti.

7. Le attrezzature elettriche dovranno essere utilizzate a pile ovvero con energia elettrica offerta da un negozio o abitazione limitrofa o adiacente purché venga eliminato ogni rischio derivante dall'uso precario e provvisorio. Restano comunque parimenti responsabili in solido da danni eventualmente cagionati il richiedente e l'offerente l'energia elettrica. Il volume adottato o l'uso della voce naturale non amplificata non dovrà comunque essere tale da recare disturbo e deve cessare immediatamente alla semplice richiesta di chiunque ritenga di essere disturbato.

8. Ciascuno è responsabile della bontà, della validità, della funzionalità e della garanzia dell'oggetto acquistato o scambiato in quanto, al contrario delle vendite a distanza, l'acquisto può essere visionato direttamente ed eventualmente provato. Si consiglia di diffidare delle qualità o proprietà miracolose di qualsiasi prodotto posto in vendita.

9. I soggetti di cui al presente articolo possono utilizzare i posteggi identificati con le lettere dell'alfabeto anche durante la settimana antecedente la Santa Pasqua, il Santo Natale ed il Santo Patrono, previa conferma del S.U.A.P. con annuncio sul sito comunale. In tali circostanze il mercatino può essere organizzato nei giorni diversi dal martedì in Piazza Duomo e via Zanardelli all'interno dei posteggi riservati ai commercianti.

Queste aree sono riservate in modo prioritario e non in modo esclusivo, ai residenti.

Articolo 6

Ricevute

1. Tutti coloro che effettuano le vendite episodiche di cui al precedente articolo 5 non sono tenuti all'emissione di scontrini o ricevute fiscali;

2. Va tuttavia obbligatoriamente rilasciata una dichiarazione in cui si dichiara di essere proprietari della merce venduta. In caso di baratto la ricevuta va rilasciata da entrambi i soggetti.

3. Per il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente dovrà essere utilizzato il modello riportato in ultimo alle presenti regole.

Articolo 7

Controllo e sanzioni

1. Il controllo e l'applicazione delle sanzioni delle presenti REGOLE, è di competenza della Polizia Municipale salva comunque ogni competenza del SUAP.

Redattore:

Dr. Piero Antonelli

**DICHIARAZIONE PER LA VENDITA O IL BARATTO EPISODICI DI BENI USATI
DI PROPRIETA' PRESSO IL MERCATO DELLE PULCI NEL COMUNE
DI MONTE PORZIO CATONE**

Io sottoscritto/a

nato/a, Provincia di il

e residente in Provincia di

tipo di documento N.

rilasciato da il

con scadenza il

dichiaro che:

l' oggetto

l'animale neonato

è di esclusiva mia proprietà ed è stato ceduto il giorno

nell'ambito dello svolgimento del mercatino delle Pulci in Monte Porzio Catone.

Firma
